COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA ED ACCERTAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE.

CIG

Ente appaltante: Comune di Bagnolo Cremasco
Sede Legale: via Geroldi 1/3
Telefono: 0373/237811
Posta Elettronica Certificata: comune.bagnolocremasco@mailcert.cremasconline.it

Sommario

Sommario 2
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE 3
ART. 2 - LUOGO E DURATA DELLA CONCESSIONE 3
ART. 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE 3
ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E GESTIONE CONTABILE 4
ART. 5 – TARIFFE E VARIAZIONI CONTRATTUALI 5
ART. 6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 5
ART. 7 - GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE 6
ART. 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO AL TERMINE DEL CONTRATTO 8
ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA 8
ART. 10 - SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO 9
ART. 11 - PERSONALE 9
ART. 12 - INFORTUNI - DANNI - SICUREZZA E RESPONSABILITÀ' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 10
ART. 13 - OBBLIGHI DEL COMUNE 11
ART. 14 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 11
ART. 15 - VIGILANZA, CONTROLLO E PENALITÀ' 11
ART. 17 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 12
ART. 18 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 13
ART. 19 - RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO E FUNZIONARI RESPONSABILI 14
ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI, RISERVATEZZA, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 14
ART. 21 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 14
ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI 15

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione ordinaria, nel territorio comunale, del servizio del canone unico il servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1 commi da 816 a 846 della Legge 27 dicembre 2019 n° 160 e del relativo Regolamento Comunale e tariffe adottati.
L'affidamento comprende l'accertamento e la riscossione volontaria e coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ivi comprese le aree mercatali, il servizio comunale delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione dei manifesti, con la riscossione del relativo canone, nonché le attività collegate, propedeutiche e strumentali.
Per svolgere le specifiche attività di accertamento e riscossione è necessaria l'iscrizione all'albo dei concessionari di cui all'art. 53 del D.LGS. 446/97;
Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi, ad ogni effetto, servizio pubblico e, pertanto, deve intendersi disciplinato dalle disposizioni legislative in materia e in particolare dalla Legge 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e dal vigente regolamento comunale in materia.

ART. 2 - LUOGO E DURATA DELLA CONCESSIONE

Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali è il territorio del Comune di Bagnolo Cremasco.
La concessione ha durata di anni tre naturali successivi e continui, decorrenti dal 01.01.2027**.**
Al termine della concessione, l'affidatario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio. Scaduto il termine dell'affidamento della concessione, è fatto divieto all'affidatario di emettere atti inerenti ai servizi gestiti fatta salva la continuazione delle attività relative alla riscossione coattiva in atto fino alla produzione all'Ente della richiesta di inesigibilità dei crediti.

ART. 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE

L'importo triennale è stimato ai sensi degli artt. 50 e 179 del D.Lgs .36/2023.

L'importo è da considerarsi puramente indicativo per la particolarità dell'oggetto del presente affidamento ed è basato sui dati storici, di seguito meglio specificati.

Il valore stimato complessivo è ottenuto calcolando la misura massima dell'aggio potenzialmente dovuto all'aggiudicatario relativamente ai servizi oggetto di concessione (22% per la gestione ordinaria del canone unico patrimoniale e mercatale) sugli incassi medi annui dei servizi.

La stima del valore dell'appalto è stata effettuata sulla base dei dati relativi agli incassi per Canone unico patrimoniale registrati dall'ente nel periodo 2022-2025 e sul trend storico del fatturato , come risultante dal dettaglio che segue:

anno	Riscossioni a competenza

2025	90.680,04
2024	94.894,93
2023	98.355,01
2022	92.606,69
MEDIA	94.134,17

Nel 2026 si evidenzia un trend in aumento degli incassi che porta ad un importo stimabile all'aggio del 22% , pari a € 21.000 annuo, per un valore totale complessivo di € 63.000,00 attribuibile all'intera durata della concessione, prevista in anni 3;
L'ammontare di spese per diritti e oneri di riscossione è stimato a € 3.000,00 , sulla base del trend storico calcolato sul medesimo triennio per un ammontare massimo di € 9.000; il valore complessivo della concessione per la durata massima prevista ammonta a € 72.000,00;

ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E GESTIONE CONTABILE

Per la gestione del servizio di cui all'articolo 1, il concessionario sarà compensato con un aggio da applicarsi sull'ammontare lordo di tutte le somme complessivamente riscosse a titolo di canone, maggiorazioni, indennità, oneri ed interessi. Restano interamente di spettanza del concessionario le somme riscosse a titolo di spese di notifica e le spese per le procedure di riscossione coattiva.

La maggiorazione prevista per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, sarà interamente riconosciuta a favore del concessionario.

La misura dell'aggio applicato è quello risultante dall'offerta presentata in sede di gara al netto dell'IVA. L'aggio posto a base di gara è fissato nella misura del 22% al netto dell'IVA.

È altresì previsto un minimo annuo garantito, al netto dell'aggio contrattuale, a favore del Comune nella misura di € 53.000,00.

Qualora l'ammontare delle competenze a favore del Comune, non raggiunga l'importo del minimo garantito contrattualmente stabilito, entro il giorno 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, lo stesso dovrà essere integrato fino al limite del minimo garantito stabilito.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 179 del D.Lgs. n. 36/2023, il valore stimato complessivo della presente concessione per la durata di anni 3 (tre), risulta pari ad Euro 72.000,00.

I pagamenti, anche derivanti da procedure di riscossione coattiva, devono essere effettuati mediante versamento sugli appositi conti di tesoreria dedicati intestati al Comune ai sensi dell'art. 2-bis del D.L. 193/2016 convertito in legge 225/2016 e all'art. 1, comma 790, della legge 160/2019.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare l'immediata messa a disposizione di un Portale web di front office, per consentire ai cittadini di effettuare il pagamento attraverso la piattaforma PagoPa in modalità spontanea o su posizione debitoria emessa dal Concessionario medesimo.

Il Comune assicura al Concessionario l'accesso telematico ai conti di cui sopra per la visualizzazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire allo stesso una dettagliata rendicontazione.

Il Concessionario emetterà fatture mensili relative all'aggio di propria competenza sulla base delle risultanze del rendiconto mensile che dovrà essere trasmesso al Comune di Bagnolo Cremasco entro i 10 giorni naturali e consecutivi del mese successivo.

Per la riscossione del canone unico patrimoniale e mercatale il rendiconto dovrà riepilogare in modo dettagliato tutti gli importi incassati separati tra le diverse tipologie di canone (pubblicità giornaliera o annuale - affissioni - diritti d'urgenza - occupazione suolo giornaliera o annuale - canone mercatale) e suddiviso tra gestione ordinaria, recupero evasione, riscossione coattiva.

ART. 5 – TARIFFE E VARIAZIONI CONTRATTUALI

Il Concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale e comunque in ossequio alle disposizioni normative vigenti.

Qualora nel corso dell'appalto si verificassero a seguito di provvedimenti legislativi o amministrativi, variazioni delle vigenti tariffe o della base imponibile, gli aggi potranno essere ragguagliati in aumento od in diminuzione sempre che le suddette variazioni superino la percentuale del 10% (dieci per cento).

E' fatta salva la possibilità di revisione delle condizioni contrattuali a seguito dell'introduzione di nuovi livelli tariffari, di diverse fattispecie imponibili o comunque per ogni ipotesi di variazione del sinallagma contrattuale.

ART. 6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto con assoluta regolarità e puntualità, il Concessionario risponde direttamente di tutte le infrazioni, incluso l'operato del proprio personale, e di qualsiasi responsabilità ed onere verso terzi in dipendenza del servizio stesso, lasciando indenne e sollevato da ogni incombenza il Comune.

Il personale utilizzato nel servizio è alle complete dipendenze della società alla quale è fatto carico dell'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali, contributivi, fiscali, ecc. e quant'altro previsto per il settore di appartenenza.

Il Concessionario deve gestire il servizio con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata, flessibile e rispettosa delle previsioni contenute in tutti i Regolamenti comunali, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli trasgressori e/o obbligati solidali.

Deve adeguare il suo comportamento al rispetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal Regolamento UE 2016/679, della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo e diritto di accesso, del D.P.R. 445/00 sulla documentazione amministrativa e delle loro successive modificazioni. In particolare, deve rispettare rigorosamente il segreto d'ufficio sui dati trattati e vigilare che anche il personale dipendente si comporti in ossequio alla predetta normativa e non riveli a terzi il contenuto degli atti trattati.

Il Concessionario predispone e mantiene nell'ambito del territorio comunale o in quelli territorialmente

limitrofi, per tutta la durata della concessione, un apposito Ufficio, collocato in posizione che consenta un agevole accesso da parte dell'utenza, o perché collocato in zona centrale (e quindi vicino ad altri servizi pubblici) o perché collocato nelle vicinanze di zone di parcheggio. L'accesso all'ufficio deve essere consentito agevolmente anche ai soggetti con ridotta capacità motoria e di altre categorie di utenti affetti da disabilità, nel rispetto delle prescrizioni di legge a tal fine vigenti.

Il rapporto con l'utenza deve essere intrattenuto attuando il progetto presentato in sede di gara. In ogni caso, l'aggiudicatario dovrà garantire via web l'accesso delle informazioni tributarie e delle posizioni relative ai contribuenti utilizzando a tal fine idonei supporti informatici, nonché mettere a disposizione dei contribuenti ogni utile informazione per la completa comprensione delle fattispecie oggetto di riscossione, nonché dei diritti ad essi spettanti in ordine agli atti notificati. È richiesto, infine, che venga messa a disposizione del contribuente la modulistica, nonché gli atti normativi e regolamentari relativi alle entrate oggetto della presente concessione.

ART. 7 - GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Il Concessionario dovrà curare le seguenti attività inerenti la diffusione dei messaggi pubblicitari:

a. acquisizione di tutte le dichiarazioni presentate dagli interessati;
b. acquisizione di tutte le autorizzazioni rilasciate dagli Uffici comunali competenti;
c. quantificazione dell'importo del Canone che il soggetto passivo deve corrispondere, prima del rilascio del titolo di concessione/autorizzazione, entro due giorni lavorativi dalla richiesta fatta a mezzo email dall'ufficio comunale competente;
d. consegna al domicilio del contribuente, entro venti giorni dalla scadenza, di un avviso di pagamento su iniziative pubblicitarie di durata superiore all'anno;
e. procedere agli opportuni controlli e correzioni sugli avvisi di pagamento non recapitati per anagrafica incompleta o per indirizzo errato/sconosciuto/incompleto e recapitare gli avvisi al nuovo indirizzo/nominativo.
f. riscossione del canone unico permanente e temporaneo;
g. riconciliazione con cadenza mensile dei pagamenti PAGOPA con i capitoli di entrata dell'ente;
h. istruttoria delle richieste a vario titolo prodotte dai contribuenti, con specifico riferimento ai rimborsi.
i. procedere agli opportuni controlli e verifiche delle varie fattispecie impositive presenti sul territorio comunale per verificarne la consistenza, la tipologia e la dimensione.
j. procedere all'eventuale emissione di avvisi di accertamento per i casi omesso e/o tardivo versamento o per casi di omessa/infedele dichiarazione ai sensi dei commi 792 e seguenti della L 160/2019. k. procedere alla riscossione coattiva di tutte le somme accertate e non pagate.
k. procedere alla riscossione coattiva di tutte le somme accertate e non pagate.

SERVIZIO AFFISSIONI

Il Concessionario dovrà curare le seguenti attività inerenti le pubbliche affissioni:

a. prendere in consegna dal Comune le attrezzature per affissione dei manifesti esistenti alla data di stipulazione del contratto, nello stato di fatto in cui si trovano previa redazione di apposito verbale-elenco con la descrizione dello stato di usura;
b. revisionare e provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti destinati alle pubbliche affissioni esistenti in opera nel Comune, con particolare riguardo all'estetica e al decoro della città, nonché rimuovere e sostituire gli impianti inservibili, difettosi o deteriorati;
c. tenere aggiornata una mappa generale recante l'indicazione di tutti gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, distinti per tipologia di impianto e di utilizzazione;
d. assumere continue iniziative atte alla repressione dell'abusivismo, coerentemente al progetto presentato. In particolar modo l'appaltatore dovrà provvedere al servizio di repressione dell'abusivismo durante il periodo elettorale;
e. curare la rimozione del materiale abusivamente affisso e la corrispondente riscossione dei relativi diritti e provvedere altresì alla copertura dei manifesti scaduti;
f. raccogliere i manifesti da affiggere, inclusa la materiale affissione degli stessi;
g. affiggere tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, con applicazione, nei casi ricorrano i motivi di urgenza della maggiorazione prevista;
h. verificare che nessun manifesto sia affisso se non munito del bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico;
i. rimuovere i manifesti scaduti o copertura con manifesti nuovi o con fogli di carta che non consentano la lettura del messaggio contenuto nel manifesto ricoperto;
j. procedere agli opportuni controlli e verifiche per la presenza di eventuali affissioni abusive provvedendo nel contempo alla rimozione e/o copertura;
k. procedere all'emissione di avvisi di accertamento per eventuali affissioni abusive;
l. procedere alla riscossione coattiva di tutte le somme accertate e non pagate;
m. affiggere, a titolo gratuito, per conto del Comune, dei manifesti di natura istituzionale, sociale, culturale e ricreativa delle attività organizzate direttamente dal Comune;

Il Concessionario prende in consegna dal Comune tutti gli impianti e le attrezzature destinati alle pubbliche affissioni esistenti alla data di stipulazione del contratto. Si obbliga a mantenere efficienti gli impianti esistenti, provvedendo, ove mancante, all'installazione di una targhetta con la dicitura "Comune di Bagnolo Cremasco"

Alla scadenza del contratto, o in caso di cessazione dell'affidamento per qualsiasi motivo, il Concessionario dovrà riconsegnare al Comune, in piena efficienza e manutenzione, tutti gli impianti, tanto se facenti parte della dotazione iniziale, quanto se installati durante il periodo del contratto. Gli impianti come sopra forniti e collocati si intendono, con la collocazione, ceduti al Comune senza corresponsione di alcun compenso o indennità.

OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE

Il Concessionario dovrà curare le seguenti attività inerenti il canone unico per l'occupazione spazi ed aree pubbliche:

a. acquisizione di tutte le dichiarazioni ed istanze presentate dagli interessati;
b. acquisizione di tutte le autorizzazioni/concessioni rilasciate dagli Uffici comunali competenti;

c. quantificazione dell'importo del Canone che il soggetto passivo deve corrispondere, prima del rilascio del titolo di concessione/autorizzazione, entro due giorni lavorativi dalla richiesta fatta a mezzo e-mail dall'ufficio comunale competente;
d. consegna al domicilio del contribuente, entro venti giorni dalla scadenza, di un avviso di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche per occupazioni di durata superiore all'anno;
e. procedere agli opportuni controlli e correzioni sugli avvisi di pagamento non recapitati per anagrafica incompleta o per indirizzo errato, sconosciuto o incompleto e recapitare gli avvisi al nuovo indirizzo/nominativo;
f. riscossione del canone previsto per le occupazioni sia permanenti che temporanee;
g. riconciliazione con cadenza mensile dei pagamenti PAGOPA con i capitoli di entrata dell'ente;
h. istruttoria delle richieste a vario titolo prodotte dai contribuenti, con specifico riferimento ai rimborsi;
i. verifica occupazioni suolo, soprasuolo e sottosuolo;
j. procedere all'eventuale emissione di avvisi di accertamento per i casi di omesso e/o tardivo versamento o per casi di omessa/infedele dichiarazione ai sensi dei commi 792 e seguenti della L 160/2019;
k. procedere alla riscossione coattiva di tutte le somme accertate e non pagate.

Resta inteso che le medesime obbligazioni ove compatibili dovranno essere garantite per tutte le attività residuali inerenti i precedenti prelievi, imposta sulla pubblicità e tassa occupazione suolo pubblico ex D. Lgs. 507/1993.

ART. 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO AL TERMINE DEL CONTRATTO

Il Concessionario si obbliga, oltre all'osservanza scrupolosa di quanto già disposto nel presente capitolato d'oneri, alle normative di settore e nei regolamenti comunali relativi, a provvedere al trasferimento delle banche dati dei servizi affidati, alla nuova ditta aggiudicataria, entro 30 giorni dalla scadenza del contratto.
Entro lo stesso termine, il Concessionario dovrà consegnare al Comune anche la seguente documentazione:

- originali dei provvedimenti di accertamento notificati e non ancora definiti, con relativo elenco;
- elenco dei ricorsi pendenti;
- ogni altro documento utile all'accertamento e alla riscossione delle entrate.

ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi contrattuali assunti, nonché dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento dei servizi in oggetto e dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, l'affidatario è tenuto a prestare, prima della stipula del contratto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione stessa, apposita cauzione a garanzia per tutta la durata del contratto di importo pari al 10% del valore complessivo presunto della concessione in oggetto secondo le modalità previste dall'art. 117 del D. Lgs. 36/2023. Tale cauzione dovrà essere costituita da atto di fidejussione o polizza fidejussoria "a semplice richiesta scritta" incondizionata e rilasciata da Istituto bancario o da primaria

Compagnia di Assicurazione debitamente autorizzati.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 del D. Lgs. n. 36/202023 e s.m.i. Per fruire di tale beneficio l'operatore dovrà allegare in originale o copia autentica, la certificazione o dichiarazione dell'organismo accreditato o fotocopia della stessa sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata dal documento di identità dello stesso. Si precisa che in caso di R.T. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

La garanzia dovrà contenere la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a norma dell'art. 1944 del c.c. e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del c.c. nonché la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta del Comune.

In caso di escussione totale o parziale della cauzione o di mancato rinnovo nei termini o in caso di fallimento dell'Istituto emittente, durante l'esecuzione del contratto, il concessionario è obbligato a reintegrarla entro 20 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta escussione; in caso di mancato reintegro l'Amministrazione, previa messa in mora del Concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa dello stesso ovvero rivalersi sugli eventuali crediti maturati dall'aggiudicatario.

La polizza fidejussoria garantirà per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, l'Amministrazione avrà diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l'applicazione delle stesse.

La cauzione verrà svincolata nei modi di legge e, comunque, lo svincolo avverrà solo dopo che le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall'esecuzione del contratto e verrà restituita alla ditta aggiudicataria solo dopo che il provvedimento di svincolo risulterà perfezionato.

Un'eventuale integrazione o rettifica in diminuzione della cauzione può essere richiesta nel caso in cui il gettito delle entrate la cui riscossione coattiva viene affidata in concessione dovesse variare in aumento o diminuzione in misura superiore al 20 per cento della previsione iniziale.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante.

ART. 10 - SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione, il Concessionario deve presentare la documentazione necessaria per la firma del contratto che verrà successivamente stipulato comprensiva della cauzione prevista. Tutte le spese relative alla stipula del contratto, ivi compresa l'imposta di registro, diritti di segreteria e di rogito, sono a carico del Concessionario.

ART. 11 - PERSONALE

La società aggiudicataria deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto svolgimento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, e ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio. Inoltre provvede, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle

assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.

L'aggiudicatario, nella gestione del servizio, adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle pubbliche affissioni ed agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

Per tutta la durata del contratto il Concessionario deve avere alle proprie dipendenze almeno un ufficiale della riscossione impegnato nell'esecuzione del presente contratto.

Tutto il personale agirà sotto la diretta responsabilità del Concessionario. L'Amministrazione potrà, per comprovati motivi, chiederne la sostituzione.

ART. 12 - INFORTUNI - DANNI - SICUREZZA E RESPONSABILITÀ' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Il Concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione e gli organi comunali da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia in genere, per qualunque causa dipendente dall'assunta concessione, sempreché connessa agli obblighi riguardanti la concessione stessa.
A tal fine il Concessionario è tenuto a stipulare apposita polizza di responsabilità civile derivante dall'effettuazione del servizio con validità pari alla durata del contratto. Nel suddetto contratto di polizza deve essere esplicitamente indicata la clausola di rinuncia alla rivalsa degli assicuratori nei confronti dell'ente appaltante e dei propri dipendenti con RCT massimale per sinistro minimo €3.000.000,00 e RCO massimale per sinistro/per persona minimo € 3.000.000,00.
Nel caso in cui la polizza sia stata stipulata dal Concessionario con durata annuale dovrà essere presentata una dichiarazione da parte della Compagnia Assicuratrice in cui la stessa dichiari:

a) che la copertura della polizza è valida ed operante nei confronti del Comune di Bagnolo Cremasco;
b) i massimali RC Terzi per ogni sinistro, ogni persona e cosa;
c) i massimali RC prestatori d'opera per ogni sinistro e per ogni prestatore d'opera;
d) che la polizza sia stata stipulata con durata annuale (indicare il periodo) e con previsione di tacito rinnovo;
e) che il premio risulti regolarmente pagato;
f) di impegnarsi a notificare tempestivamente a mezzo PEC alla Stazione Appaltante Comune di Bagnolo Cremasco tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità della polizza;
g) di impegnarsi a notificare a mezzo PEC alla Stazione Appaltante Comune di Bagnolo Cremasco, almeno trenta giorni prima della scadenza, l'eventuale volontà dell'assicurato di non rinnovare la polizza;
h) di impegnarsi a notificare a mezzo PEC alla Stazione Appaltante Comune di Bagnolo Cremasco contestualmente alla scadenza del termine del pagamento, l'eventuale mancato pagamento dei premi da parte dell'Assicurato.

La medesima ditta, in relazione al servizio delle pubbliche affissioni e alla manutenzione ordinaria, dovrà operare sui singoli punti di intervento in maniera esclusiva e solo quando non siano in atto eventuali altri interventi di competenza comunale (manutenzioni verde pubblico, strade, ecc.).

ART. 13 - OBBLIGHI DEL COMUNE

L'Ente dovrà fornire al Concessionario, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, unitamente a copia dei regolamenti comunali, tutte le banche dati in suo possesso relative ai servizi oggetto dell'affidamento e di quanto altro necessario per la costituzione della base della banca dati.

Le banche dati di cui sopra dovranno essere trasmesse su supporto magnetico in formato ASCII e/o standard internazionale di lettura.

Il Comune trasmette, anche per le vie brevi, al Concessionario le autorizzazioni/concessioni in via di emissione ai fini del calcolo del Canone che deve essere pagato per l'ottenimento dell'autorizzazione/concessione medesima, successivamente trasmetterà l'atto definitivo necessario per l'espletamento del servizio di cui al presente capitolato.

L'Ente inoltre provvederà alla nomina esterna del Concessionario quale responsabile del trattamento dati in outsourcing.

L'Ente rilascerà apposite credenziali di accesso ai conti correnti attivati per la gestione della riscossione del Canone Unico Patrimoniale e mercatale e della riscossione coattiva.

L'Ente nominerà il Concessionario come partner tecnologico al fine di attivare il canale di pagamento PAGOPA per le entrate gestite sui conti di tesoreria dedicati.

ART. 14 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Il Concessionario è tenuto ad effettuare i servizi aggiuntivi eventualmente indicati nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e ritenuti accettabili dalla Commissione Giudicatrice. L'eventuale mancata realizzazione, in sede di esecuzione del servizio, di quanto dichiarato nell'offerta tecnica, per motivi imputabili esclusivamente all'aggiudicatario, potrà comportare la risoluzione del contratto.

Ai sensi e nei limiti fissati dall'art. 189 commi 1 e 4 del D. Lgs. n. 36/2023 e smi, il Comune si riserva la facoltà, nel periodo contrattuale di richiedere eventuali servizi non previsti dal presente capitolato e comunque attinenti alla gestione, accertamento e riscossione delle entrate, alle stesse condizioni contrattuali.

Le modifiche del contratto in corso sono consentite nei casi e nei modi previsti dall'art. 189 del D. Lgs. n. 36/2023.

L'Amministrazione committente, ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023, si avvale della facoltà di affidare nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto d'appalto all'aggiudicatario del contratto.

Il contratto, nel corso della gestione, potrà essere oggetto di integrazioni o variazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato. Integrazioni e variazioni saranno oggetto di contratto aggiuntivo.

ART. 15 - VIGILANZA, CONTROLLO E PENALITÀ'

Il Concessionario è tenuto a nominare un coordinatore di tutte le attività previste nel presente capitolato a cui il Comune potrà rivolgersi per ogni genere di rapporto. Dovrà attenersi alle disposizioni impartite dal Comune per l'esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato

secondo le seguenti linee guida:

- Nella gestione del servizio il Concessionario opera in modo coordinato con gli Uffici Comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze.
- L'Ufficio Tributi è tenuto a curare i rapporti con il Concessionario, svolgendo la funzione di indirizzo, sovraintendendo alla gestione, nonché vigilando sulla correttezza degli adempimenti, in applicazione delle vigenti norme di legge, regolamentari e di capitolato.
- L'Amministrazione comunale può in qualunque momento e previo regolare preavviso disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni.
- Le eventuali contestazioni saranno notificate a mezzo PEC all'appaltatore, che potrà rispondere entro dieci giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopodiché, se l'Amministrazione riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni e i provvedimenti che riterrà adeguati
- In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, all'appaltatore possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento del Responsabile del Servizio che vanno da un minimo di € 50,00 (cinquanta/00) fino ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00).
- L'applicazione della penale non preclude all'Ente la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.
- Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora l'appaltatore non proceda al pagamento l'Amministrazione si rivale sulla cauzione prestata.

ART. 16 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

É fatto divieto al Concessionario di subappaltare o comunque cedere il contratto, pena l'immediata risoluzione del medesimo, dell'incameramento della cauzione e del risarcimento dei danni eventuali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 188 del D. Lgs. 36/2023.

È ammesso, comunque, il subappalto per le sole attività di recapito locale, stampa e postalizzazione degli atti e per le affissioni.

ART. 17 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ove nel corso delle attività fossero emanate norme legislative o regolamentari comunali che determinino la totale abolizione di tutte le entrate oggetto della concessione, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Il Comune, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente contestati al Concessionario. Costituisce inadempimento alla presente concessione, la mancata o parziale effettuazione del servizio.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 codice civile, qualora a titolo esemplificativo il Concessionario:

- non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie;
- per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni

e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiamo causato disservizio per il Comune.

Ferma restando la possibilità di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. rubricato "Risolubilità del contratto per inadempimento" per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ("clausola risolutiva espressa"), le seguenti fattispecie:
- sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti e in ogni caso qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara;
- fallimento o altra procedura concorsuale a carico del Concessionario;
- cancellazione del concessionario dall'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997;
- inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi;
- violazione delle norme sulla tutela dei dati personali e in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- cessione, anche parziale, del contratto a terzi o esecuzione di prestazioni in subappalto non autorizzato o in ulteriore subappalto;
- gravi e reiterate inadempienze dell'Aggiudicatario che comportino pregiudizio nell'andamento complessivo del servizio, ivi compresi i casi in cui tali inadempienze siano determinate dalla manifesta incapacità professionale nel personale fornito o nell'esecuzione delle attività previste dal presente capitolato;
- non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
- altri casi previsti da altre norme del presente capitolato.

Nei casi previsti dal presente articolo, l'aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione che viene incamerata dal Comune, salvo il risarcimento del maggior danno. L'Ente potrà comunque, in caso di inadempimento, diffidare ad adempiere l'aggiudicatario ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile. La risoluzione del contratto provoca la cessazione dell'aggiudicatario con effetto immediato dalla conduzione del servizio e la privazione di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, il concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo né risarcimento dei danni.
In caso di decadenza il comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come individuato dall'esperimento di procedura di gara.

ART. 18 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, della legge 136/2010, il Concessionario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto che verrà stipulato a seguito della conclusione delle procedure di gara, secondo la disciplina contenuta nella citata legge, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori, nei limiti previsti dal presente capitolato d'oneri. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del citato contatto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

ART. 19 - RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO E FUNZIONARI RESPONSABILI

L'aggiudicatario per i servizi in concessione assume la completa responsabilità del servizio e subentra al Comune in tutti gli obblighi, prescrizioni, diritti e privilegi previsti dalle norme vigenti e dai regolamenti comunali.
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di:

- Perfetta conoscenza e incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia;
- Accettazione dei servizi oggetto della presente concessione per quanto attiene alla sua perfetta gestione ed esecuzione.

L'aggiudicatario designa il Funzionario Responsabile delle entrate affidate al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone unico patrimoniale e mercatale.

Nomina tra i propri dipendenti almeno un ufficiale della riscossione impegnato nell'esecuzione del presente contratto e almeno un agente accertatore.

L'aggiudicatario designa, altresì, il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.

Le designazioni dei soggetti di cui sopra debbono essere comunicate all'Amministrazione Comunale alla data di attribuzione del servizio ed entro 8 giorni dalla loro sostituzione.
L'aggiudicatario in veste di concessionario è totalmente ed integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI, RISERVATEZZA, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR).
Il Comune di Bagnolo Cremasco, in qualità di Titolare del Trattamento, garantisce la corretta tutela dei dati personali trattati, nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR 679/2016 e dalla normativa nazionale vigente
La Ditta aggiudicataria dovrà operare nel totale rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy con particolare riferimento al GDPR 679/2016 e dalla normativa nazionale vigente.

La Ditta aggiudicataria della concessione assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati ai sensi della sopra citata normativa. Con apposito atto si procederà alla nomina dell'impresa quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati ai sensi del suddetto regolamento europeo.

Per il diritto di accesso agli atti relativi alle procedure di affidamento ed esecuzione del servizio in oggetto si rimanda ai combinati disposti del Codice dei Contratti e della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

ART. 21 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie è competente il Foro di Cremona.

Ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 è esclusa la competenza arbitrale.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rimanda alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla Libro V, Parte I, Titoli I e II del D. Lgs 36/2023 .

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

La semplice presentazione dell'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente Capitolato.
Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa, il Comune non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti alla procedura in questione e ad essa necessari e dipendenti.
Le presenti norme, parte essenziale della Concessione, dovranno essere controfirmate in ogni pagina per accettazione, ed il capitolato, pena l'esclusione, dovrà essere allegato ai documenti di gara.
Per quanto non previsto nel presente capitolato e nel disciplinare di gara ed a completamento delle disposizioni in esso contenute si fa espresso rinvio alle leggi ed alle disposizioni vigenti in materia nonché a quelle civilistiche, contrattuali ed ai Regolamenti.